



COMUNE DI GALLICA

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Prot. 2014/12018
Data: 24-09-2014
Sezione: PARTENZA

PROVINCIA DI ROMA



00010 - Via Tre novembre, 7 - Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043

Oggetto: Art. 182 comma 6-bis D.lgs n.152/06, introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014.
Regolamentazione per l'accensione di fuochi nei campi e terreni coltivati nel Comune di Gallicano nel Lazio.

Ord. N° 118/14

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l'articolo 179 del D.to L.vo 152/2006 che detta le disposizioni da rispettare nella gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 184 comma 3 lettera a del D.to L.vo 152/2006 che definisce rifiuti speciali da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per effetti all'articolo 2135 del Codice Civile;

Visto l'articolo 185 comma 1 lettera f) del D.to L.vo 152/ 2006 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto Decreto comma 1 lettera a, le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Dato Atto che ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art. 182 D.lgs n.152/06, introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014, è consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (tre metri cubi) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione;

Considerata la necessità di regolamentare l'accensione dei fuochi per bruciare nei campi coltivati residui vegetali derivanti dalle attività connesse;

Ritenuto di dover intervenire onde evitare incomprensioni e dare a tutti la possibilità di esercitare le attività ritenute peraltro necessarie ed utili alla conservazione del paesaggio;

Vista la L.R. n. 39 del 28/10/2002, articolo n. 64 comma 5° ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

Considerato che nel periodo 15 giugno 30 settembre è fatto divieto assoluto di accendere fuochi in prossimità dei boschi, terreni agrari e/ o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Gallicano nel Lazio, giusta Ordinanza Sindacale n° 93/14;

Visto il D. Lgs, N° 152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge n. 116 del 2014;

Visto l'articolo 50, comma 5° del Decreto Legislativo n° 267 del 18/ 08/2000;

ORDINA

Art. 1 - Il divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo 15 giugno 30 settembre e comunque, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/ o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Gallicano nel Lazio;

Art. 2 - E' vietato accendere fuochi in giornate calde e ventose;

Art. 3 - Nel periodo non interessato dal divieto di cui all'art. 1, e comunque, con esclusione dei luoghi nello stesso indicati, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, con lo svolgimento delle attività domestiche, è consentita l'accensione dei fuochi per bruciare residui vegetali previsti articolo 185 comma 1 lettera f) e derivanti dalle attività connesse, come previsto dal comma 6-bis dell'art. 182 D.lgs n.152/06, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (tre metri cubi) per ettaro;
- L'orario di accensione dei fuochi potrà avvenire dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Art. 4 - Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi su indicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;

Art. 5 - Gli abbrucamenti autorizzati durante il periodo di cui all'art. 1, dovranno effettuarsi previo autorizzazione del Corpo Forestale Stazione di Palestrina, e comunque nei modi e nei tempi previsti nei precedenti articoli;

Art. 6 - I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, senza pregiudizio se il fatto costituisce illecito penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune;

Copia della presente verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Galliciano nel Lazio, al Corpo Forestale Stazione di Palestrina.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio.

Dalla residenza municipale, li 23/09/2014

IL SINDACO
Marcello Accordino

